ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

*Sig. Sindaco del Comune sede impianto*

*Sigg. Sindaci componenti PLIS Parco del Po e del Morbasco,*

**Sindaco del Comune di Cremona**

[protocollo@comunedicremona.legalmail.it](mailto:protocollo@comunedicremona.legalmail.it)

**Sindaco del Comune di Bonemerse**

[comune.bonemerse@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.bonemerse@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Castelverde**

[comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.castelverde@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Gerre De’ Caprioli**

[comune.gerredecaprioli@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.gerredecaprioli@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Pieve d’Olmi**

[comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di San Daniele Po**

[comune.sandanielepo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sandanielepo@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Sesto Ed Uniti**

[comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sestoeduniti@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Spinadesco**

[comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.spinadesco@pec.regione.lombardia.it)

**Sindaco del Comune di Stagno Lombardo**

[comune.stagnolombardo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.stagnolombardo@pec.regione.lombardia.it)

*Spett.Li Enti soggetti alla pratica VIA0094-CR*

**Provincia di Cremona**

Settore Ambiente

[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

**ATS Valpadana**

Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale

[protocollo@pec.ats-valpadana.it](mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it)

**Arpa Cremona**

[Dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it)

**Consorzio di Bonifica DUNAS**

[info@pec.dunas.it](mailto:info@pec.dunas.it)

**Azienda speciale Ufficio D’Ambito della Provincia di Cremona**

[atocremona@pec.it](mailto:atocremona@pec.it)

**Soprintendenza Archeologica, belle arti, paesaggio**

**per la Provincia di Cremona Lodi Mantova**

[sabap-mn@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-mn@pec.cultura.gov.it)

**UTR Valpadana**

[valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it](mailto:valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it)

**Comando provinciale VV.F. di Cremona**

Ufficio Prevenzione incendi

[com.prev.cremona@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.prev.cremona@cert.vigilifuoco.it)

**Comando Militare Esercito Lombardia**

[cme\_lombardia@postacert.difesa.it](mailto:cme_lombardia@postacert.difesa.it)

**LD reti**

[ldreti@pec.ldreti.it](mailto:ldreti@pec.ldreti.it)

**Ministero delle Imprese e del made in Italy**

[dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it)

Spett.li Sigg.ri

**Presidente Regione Lombardia**

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

**Presidente Provincia di Cremona**

[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

**Consiglieri Regionali Lombardia**

[protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

**Consiglieri Provinciali di Cremona**

[protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

**Presidente e Consiglieri Comunali dei Comuni in indirizzo**

E PER CONOSCENZA

**Ufficio Territoriale del Governo di Cremona**

**S.E. Sig. Prefetto**

[prefettura.prefcr@pec.interno.it](mailto:prefettura.prefcr@pec.interno.it)

**Sig. Procuratore della Repubblica**

presso il Tribunale di Cremona

[dirigente.procura.cremona@giustiziacert.it](mailto:dirigente.procura.cremona@giustiziacert.it)

Istituto Superiore di Sanità

[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

**Ministero Ambiente e Sicurezza energetica**

[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

**Ministero della Salute**

[spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it)

**Legambiente Cremona circolo Vedo Verde**

[legambiente.cr@pec.it](mailto:legambiente.cr@pec.it)

**Oggetto: Atto di significazione e diffida in merito al “procedimento VIA0094-CR”**

Con il presente atto, il Comitato *BiometaNO Cremona*, costituitosi in Gerre de Caprioli in data 19 aprile 2023, con Atto Costitutivo depositato in data 3 maggio 2023 presso la Provincia di Cremona e trasmesso in pari data a mezzo PEC al Comune di Cremona, qui rappresentato dal Presidente Sig. Luigi Lipara, nato a Cremona (CR) in data 26/11/1974 ed ivi residente alla via Bosco 8/o, rappresenta quanto segue:

PREMESSO CHE

- La società Fragea Srl ha presentato un progetto riguardante la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano ed ammendante con capacità produttiva di 500 sm3/h di biometano da realizzarsi in comune di Cremona;

- La localizzazione dell’impianto è prevista in Comune di Cremona, all’interno del PLIS del Po e del Morbasco a soli 50 mt dalla centrale a biomasse legnose, a 150 mt dall’inceneritore, a 150 mt dal quartiere abitato di via Bosco, a meno di un Km da luoghi sensibili quali ospedale e scuole primarie di primo e secondo grado ed a soli 850 mt dall’Autostrada A21 e 1.400 mt dalla Casa Circondariale di Cremona. In caso di realizzazione dell’impianto in oggetto vi sarà un conseguente effetto cumulativo delle emissioni nocive con conseguente aggravamento della già compromessa qualità dell’aria. Qualità dell’aria che non può essere peggiorata secondo la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008;

- L’impianto prevede l’avvio a recupero di sottoprodotti per 97 mila t/anno, con lo scopo di trasformare le matrici in ingresso attraverso i processi di fermentazione anaerobica e di upgrading del biogas prodotto in biometano e la produzione di fertilizzante tramite l’attività di compostaggio della miscela digerita.

- I sottoprodotti in entrata nell’impianto e quelli residui/ammendante in uscita necessitano di mezzi pesanti ed agricoli per il loro trasporto, che peggiorerebbero sensibilmente la qualità dell’aria già compromessa.

- L’impianto sorgerebbe in area con presenza di un Corridoio Ecologico Primario, prioritaria per la biodiversità n. 25 “Fiume Po”, con vincoli paesaggistici e idrogeologici, all’interno del PLIS del Po e del Morbasco (L.R. 86/83), Ambito agricolo strategico AA3 di rilevanza ecologico-ambientale e paesaggistica, con presenza di falda caratterizzata da notevoli escursioni piezometriche e presenza di acqua a quota prossima a quella del piano campagna.

- Si registrerà un notevole aumento di consumo di suolo per la cementificazione e/o impermeabilizzazione di 40 mila mq di terreno vergine in violazione della Legge Regionale n.31/2014 sul contenimento del consumo di suolo, peggiorando l’impronta idrogeologica dell’area protetta esponendo la Pubblica Amministrazione a un crescendo di spesa pubblica (Deliberazione Corte dei Conti del 31 ottobre 2019, n.17/2019G).

DATO ATTO CHE

- Fragea Srl, proponente dell’impianto per la produzione di biometano, è società acquisita dal Gruppo A2A tramite Agripower Srl, già titolare dell’impianto biogas sito nel Comune di Sesto ed Uniti oggetto di esposti da parte dei cittadini per presunte violazioni di legge e per annosi disagi causati alla popolazione.

- L’impianto per la produzione di biometano in itinere a Cremona è avulso da un contesto agricolo o zootecnico di prossimità e non dimostra di rispondere a bisogni dei cittadini né in termini energetici, né economici, né sociali.

- A2A Spa gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art.112 comma 1 del d.Lgs. 267/2000 nelle province di Brescia e Milano. Quotata in borsa dal 2001, la multiutility opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico integrato.

VISTO CHE

- In data 14 ottobre 2022 Fragea srl ha depositato presso la Provincia di Cremona il progetto per l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’art. 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativa al progetto di un nuovo impianto agricolo di digestione anaerobica con capacità produttiva di 500 Sm3/h di biometano da realizzarsi nel Comune di CREMONA, successivamente pubblicato nel portale regionale SILVIA con codice VER0158-CR;

- In data 7 dicembre 2022 ARPA ha depositato un “Contributo per richiesta integrazioni” nel quale ha rilevato che *“Oltre a quanto evidenziato dal Proponente, il comparto è interessato anche dalla ‘zona di rispetto Industrie Insalubri prima classe’ individuata dal PGT in corrispondenza della vicina centrale a biomasse legnose”* e che sulla base dall’esame dello Studio specialistico è emersa la necessità di acquisire i chiarimenti quali:

a) *“esplicitare i riferimenti o i criteri seguiti per la determinazione delle portate di odore delle emissioni UPG e F6”,* evidentemente giudicate lacunose;

b) rivalutare le ricadute olfattive moleste presso i recettori, anche in virtù del fatto che *“le edificazioni lungo via Bosco risultano classificate come ‘centro abitato’ dall’ISTAT e incluse nell’ambito ‘CER.3 – Ambiti delle frazioni’ dal PGT vigente, si ritiene che, nella valutazione dei risultati, tali edificazioni debbano essere assimilate ad aree residenziali e non ad aree rurali.”*

c) è necessario che lo studio delle ricadute in atmosfera sia predisposto *“secondo le indicazioni contenute nel documento ‘Indicazioni relative all’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione di inquinanti negli studi di impatto sulla componente atmosfera’, disponibile sul sito web istituzionale di ARPA, e che nella caratterizzazione dell’input emissivo sia adeguatamente motivata l’eventuale esclusione di determinate sorgenti emissive.”*

- In data 15 marzo 2023 settantacinque cittadini residenti in via Bosco hanno sottoscritto una lettera aperta al Sindaco del Comune di Cremona, pubblicata sui principali organi di stampa locali, manifestando grave preoccupazione per la palese inidoneità del sito individuato per la realizzazione dell’impianto di Biometano, a fronte della prossimità alle abitazioni civili, della precaria viabilità di accesso all’area e del pesante cumulo di impianti e infrastrutture già presenti nella zona (inceneritore, impianto a biomasse legnose, piattaforma raccolta differenziata, ex discarica di San Rocco, depuratore, autostrada A21) e chiedendo all’Amministrazione *“concreta ed attiva tutela della sicurezza e della salute dei* cittadini, del Parco del Po e del Morbasco e del valore dei patrimoni pubblici e privati seriamente minacciati da questo progetto, soprattutto alla luce degli impatti emissivi che esso comporta (PM10, PM 2,5, inquinanti gassosi, molestie olfattive, ecc.).

- In data 28 marzo 2023 gli organi di stampa hanno diffuso la notizia che Fragea Srl aveva nel frattempo ritirato l’istanza per richiedere volontariamente la VIA “*tramite il percorso di Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006”.*

- In data 29 marzo 2023 con Decreto n. 176 la Provincia di Cremona ha archiviato la procedura VER0158-CR per rinuncia del proponente;

- In data 7 aprile 2023 la società Fragea Srl ha ripresentato il progetto e in data 13 giugno 2023 è stato pubblicato nel portale regionale SILVIA il procedimento relativo all’iter autorizzatorio unico ai sensi dell’art 27 bis del d.lgs 152/2006 di competenza provinciale, relativa al progetto nuovo impianto agricolo di digestione anaerobica con capacità produttiva di 500 sm3/h di biometano da realizzarsi in comune di Cremona - codice pratica VIA0094-CR.

CONSIDERATO CHE

Lo studio *“Internalising health economic-impacts of air pollution into climate policy: a global modeling study”* pubblicato su Lancet dimostra che i benefici per la salute degli interventi ottimizzati per ridurre l'inquinamento atmosferico sono maggiori di quelli delle sole strategie di mitigazione climatica (<https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00259-X/fulltext)>.

**La Commissione europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (Relatore: Javi López) del 08/03/2021 relativamente all'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE** ritiene che una rete più efficace per il monitoraggio della qualità dell'aria debba essere altresì in grado di misurare l'impatto delle principali fonti di inquinamento sugli standard della qualità dell'aria nei piccoli comuni vicini e negli ecosistemi protetti e di fornire maggiori informazioni in merito alla gamma di inquinanti oggetto di valutazione.

Il PNRR in merito a biogas, biomasse e biometano è in contrasto con la normativa europea e con i trattati internazionali.

Il regolamento Europeo 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che ogni singolo PNRR nazionale oltre a dover soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento stesso, tra cui i sei pilastri di cui all’art. 3, deve contenere misure che siano conformi al principio «non arrecare un danno significativo»: ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia (Valutazione DSNH). La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura.

Il PNRR italiano, oltre a non contenere una dettagliata spiegazione del modo in cui garantisce di non arrecare danni significativi in ossequio alla Comunicazione della commissione Europea del 12702/2021, nelle misure previste nelle sezioni M2C1 e M2C2 e, in particolare per quanto riguarda gli impianti a Biomassa, Biogas e Biometano, viola palesemente tale principio.

Anche perché, sempre secondo la Commissione Europea: “Per le attività economiche per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell'effetto ambientale della misura in termini assoluti. Quindi le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, non possono essere considerate conformi al principio di “evitare un danno significativo”, data l’esistenza di alternative a basse o nulle emissioni di carbonio. Anche misure che comportino effetti futuri di dipendenza («lock-in») dannosi, sia diretti sia indiretti primari, dice la Commissione, dovrebbero essere valutati con attenzione.

Le disposizioni del PNRR sono in contrasto con:

1. La Direttiva Aria 2008/50/CE posta a tutela della salute e dell’ambiente e gli obiettivi europei del “Pacchetto Aria Pulita”. Le emissioni provenienti dagli impianti di Biogas, Biomasse e Biometano nonché quelle provenienti dai veicoli alimentati a biocarburanti comportano altresì l’emissione di gas climalteranti con conseguente violazione dell’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della Conferenza sul clima (COP 21) nel dicembre del 2015 e dei conseguenti impegni presi dall’Europa sui cambiamenti climatici.
2. La strategia UE per la tutela della Biodiversità, alla base della sicurezza alimentare mondiale, per il 2030 adottata dalla Commissione il 20 Maggio 2020 e con la Direttiva Nitrati 91/676/CE. Il proliferare in Italia degli impianti di Biogas, Biomasse e Biometano prevalentemente “agricoli”, ha comportato il mancato rispetti degli obiettivi per la tutela della biodiversità elaborati dalla Commissione nel 2011 che prevedevano espressamente: A) Agricoltura: entro il 2020 estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della PAC, B) Foreste: entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste.

L’UE con l’approvazione del PNRR cosi redatto e attuato viola gli impegni presi attraverso l’adesione alla Convenzione sulla Biodiversità (Convention on Biological Diversity) c.d. CBD stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno del 1992 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1993.

TENUTO CONTO CHE

* Cremona e la provincia di Cremona unitamente al resto della Pianura Padana risultano essere tra le zone più inquinate dell’Europa occidentale, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, sia per le attività antropiche e il modello di sviluppo che per la conformazione geografica che favorisce il ristagno delle emissioni. Condizione quest’ultima, fisica, non modificabile che dovrebbe guidare le scelte politiche in virtù del principio di precauzione a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.
* Il metano è un gas a potente effetto serra e un inquinante atmosferico ed è responsabile di circa un terzo dell’attuale riscaldamento globale. Gli studi e i dati relativi alle emissioni in atmosfera per il trasporto di tipo pesante sono assolutamente antitetici a questa scelta. Nella tabella pubblicata da INEMAR – ARPA Lombardia si evidenzia che la proposta di riconversione a biometano del trasporto di tipo pesante (bus – autocarri – trattori) presenta nel raffronto con l’alimentazione diesel euro 6 una emissione di NOx di sei volte maggiore, di CH4 quasi mille volte maggiore, di CO quattro volte maggiore e di CO2 del 50% in più”.
* I Sindaci dei Comuni della provincia di Cremona e Mantova sono stati destinatari della raccomandazione scritta, inviata loro da ATS VALPADANA in data 10/02/2022, in cui la medesima ribadisce che da decenni i territori ivi compresi sono critici in relazione alla qualità dell’aria a causa e tra gli inquinanti di interesse sanitario rivestono particolare importanza le polveri sottili (PM 10, PM 2,5) a causa dei loro effetti sulla salute. Per entrambi i territori è tuttora attuale il sensibile sforamento del limite annuale delle PM 2,5 in alcune delle stazioni di monitoraggio. In particolare gli impianti a biomassa essendo fonte di emissione di particolato sottile primario, aggravano sensibilmente un quadro ambientale già critico per le polveri sottili nelle due province. Osserva in relazione alla tutela della salute pubblica criticità all’installazione di tali impianti.
* In base alla legislazione vigente, gli Stati membri dell'UE hanno obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030 per i settori dell'economia che non rientrano nel campo di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS). Tali settori, tra cui i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura, l'industria (settori non ETS) e i rifiuti, rappresentano quasi il 60% delle emissioni interne totali dell'UE.

Gli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra al 2030 in capo all’Italia sono quelli relativi alla riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel Regolamento "Effort Sharing” e gli obiettivi per il settore LULUCF, derivanti dal Regolamento EU 841/2018 (LULUCF).

Lo scenario di riferimento, grazie alla mutata situazione economica e all’adozione delle misure previste nel PNRR, si avvicina all’attuale obiettivo di riduzione per l’“Effort Sharing” (-33% al 2030 rispetto ai livelli del 2005) **senza però conseguirlo**.

Già dal 2021, **le emissioni italiane sono superiori alle AEA** (Agenzia Europea Ambiente) definite ai sensi del Regolamento e secondo quanto contenuto nel DEF (Documento di Economia e Finanza – Anno 2023) del Ministero dell’Economia redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

I Paesi UE dovranno ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra prodotte da trasporti, edilizia e agricoltura. È quanto stabilito dal Parlamento europeo che ha dato una stretta al regolamento sulla “condivisione degli sforzi” (Effort Sharing Regulation) dell’UE. L’organo legislativo europeo, ha innalzato l’obiettivo complessivo di riduzione dei gas serra a livello europeo, da raggiungere entro il 2030, dal 30 al 40% (rispetto ai livelli del 2005) e per la prima volta ha stabilito l’obbligo per i Paesi europei di ridurre le emissioni entro lo stesso anno. La normativa stabilisce infatti di quanto ciascun Paese deve ridurre annualmente le proprie emissioni, con obiettivi di diminuzione vincolanti che variano dal 10% al 50% a seconda dello Stato e che si basano su PIL pro capite e sull’efficacia dei costi.  
(<https://esgnews.it/regulator/parlamento-ue-stretta-sui-target-di-riduzione-emissioni-per-gli-stati-membri/>).

Il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione su una nuova legge per ridurre le emissioni di metano dal settore energetico, per raggiungere gli obiettivi climatici UE e migliorare la qualità dell'aria. Si tratta della prima legge UE, **per ridurre le emissioni** di metano e comprende le emissioni dirette di metano provenienti dai settori del petrolio, del gas fossile e del carbone, oltre che dal **biometano** una volta immesso nella rete del gas. La risoluzione legislativa è stata adottata con 499 voti a favore, 73 contrari e 55 astensioni. Il Parlamento ha invitato la Commissione a rendere il 2030 un obiettivo vincolante per la riduzione delle emissioni di metano nell’UE per tutti i settori interessati entro la fine del 2025. Inoltre, i Paesi UE dovrebbero fissare obiettivi nazionali di riduzione nell’ambito dei loro piani nazionali integrati per l’energia e il clima. (Fonte: Parlamento UE).

Il biometano NON E’ ECONOMIA CIRCOLARE, infatti nel PNRR sono stati tolti dalla Missione M2C1 “economia circolare” e inseriti nella missione “energia” M2C2. Secondo l'indicazione molto più logica dell'Unione europea **non** si deve considerare **economia circolare** quella che porta al recupero di energia bensì quella che porta al recupero di materia.

Il biometano è un impianto che NON PRODUCE ENERGIA, ma la consuma. L’impianto proposto da Fragea srl per funzionare necessiterebbe di:

* utilizzare il biogas prodotto in autoconsumo per funzionare riducendo il rendimento energetico, ma il PNRR non contempla la nuova produzione di biogas, infatti, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4) sostiene la produzione di biometano tramite la realizzazione di nuovi impianti o attraverso la riconversione di complessi già esistenti, il biometano prodotto dovrà essere destinato al Settore dei trasporti o ad altri usi. Il PNRR, quindi, non finanzia il biogas e nuovi impianti di biogas.
* Utilizzare parte del calore della centrale a biomasse legnose e dell’inceneritore, processi che vertono su combustioni di materia anziché *prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo che dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria.*  Il Parlamento europeo ha approvato un graduale stop alle sovvenzioni della “biomassa legnosa primaria”, ovvero alla produzione di energia bruciando la legna prelevata direttamente dalle foreste. La decisione è stata presa il 14 settembre nel corso della votazione sull’ultima versione della direttiva europea Energie Rinnovabili (Red III). Rimane il concetto del principio dell'uso a cascata: la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.

Vengono distratti fondi dal PNRR per l’ammodernamento e la costruzione di impianti per la produzione di biometano/biogas con la giustificazione che ci dobbiamo sganciare dal gas russo, ma (tralasciando la sproporzione tra le ingenti risorse pubbliche investite e l’irrisoria produzione di metano all’interno dell’impianto proposto che non andrebbe a coprire nemmeno 1/10 del solo fabbisogno domestico della città di Cremona) i numeri del MISE ci dicono esattamente il contrario. Dal 2021 siamo esportatori netti di gas verso l’UE, lo scorso anno il nostro Paese ha esportato oltre 4,5 miliardi di metri cubi di gas fossile: il triplo del 2021, 11,5 volte in più rispetto al 2005. Una crescita verticale che racconta la dinamica speculativa dell’ultimo biennio. Mentre i consumi interni sono calati del 10% rispetto al 2021 (<https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-gas-naturale>) , l’UE ribadisce che i consumi devono calare (a far data aprile 2024) di un ulteriore 15%. Lo shock dei prezzi dell’energia ha fatto decollare (senza sussidi pubblici, differenza di una decina di anni fa) le rinnovabili e l’efficientamento energetico (110% marginale finora). Allo stesso tempo ha causato reazioni politiche che replicano con investimenti pubblici sul gas/metano/biogas/biometano. Poiché si tratta di una fonte energetica che ci espone a volatilità del prezzo – caratteristica tipica delle energie fossili -, ed è chiaramente in un trend di discesa strutturale della domanda. La IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia) stima per l’Italia un calo del 4,5% all’anno della produzione elettrica a gas da qui al 2025.

Per aumentare la sicurezza energetica dell’UE, il Consiglio Europeo lo scorso 5/08/2022 ha adottato il nuovo regolamento, entrato in vigore il 1 aprile 2023 per gli Stati membri, su una riduzione volontaria della domanda di gas del 15% rispetto ai consumi medi degli ultimi 5 anni prevedendo la possibilità in caso di attivazione dello “stato di allarme dell’Unione” che diventi obbligatoria.

RILEVATO CHE

Il Comitato BiometaNO Cremona intende sottoporre la grave e sottostimata situazione di insalubrità caratterizzante, in particolare, il territorio del Comune di Cremona, che si estende ai Comuni dell’intera provincia ed in particolare a quelli classificati Zona A – Pianura ad elevata urbanizzazione della zonizzazione aria di Regione Lombardia, che emerge dalle seguenti circostanze di fatto:

* Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 895/2020 emessa il 10/11/2020 all’esito della procedura di infrazione iscritta al ruolo n. C-644/18, la Repubblica Italiana è stata condannata per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10. In particolare, è stato accertato come il valore limite giornaliero sia stato superato nell’agglomerato di Cremona, quanto meno a partire dal 2008, e fino al 2017 incluso. È stato inoltre accertato come sia stato superato il valore limite annuale, sempre nell’agglomerato di Cremona (Zona A Pianura altamente urbanizzata), quanto meno dal 2010 al 2017. Il superamento dei valori limite è tuttora in corso.

- Con Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-573/2019 emessa il 12/05/2022 all’esito della procedura d’infrazione promossa dalla Commissione UE, la Repubblica Italiana è stata condannata per il mancato rispetto “continuativo e sistematico”, del valore limite annuale fissato per il biossido d’azoto in vari agglomerati, sia la mancata adozione di misure atte a garantire il rispetto dei valori limite di NO2 (dal 2010 al 2017 inclusi) . Tra le zone individuate dalla Sentenza della Corte di Giustizia vi è l’agglomerato di Cremona (Zona A Pianura ad elevata urbanizzazione), che quanto a livello di inquinamento, oltre a collocarsi al secondo posto in Europa (Aea) è già risultata oggetto delle infrazioni Comunitarie N. 2014/2147 del 10 LUGLIO 2014 e N. 2015/2043 del 28 MAGGIO 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria;

- Vista la violazione dei valori limite dei livelli della qualità dell’aria, com’è noto è tutt’ora in corso un’ulteriore procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, relativamente ai livelli di concentrazione di PM 2,5; la quale dunque si aggiunge alle procedure di infrazione conclusesi con la condanna dell’Italia per la violazione dei limiti relativi al PM 10 e al NO2, così aggravando ulteriormente la posizione del nostro paese rispetto all’adempimento dei vincoli comunitari ed internazionali, nonché sotto il profilo sanzionatorio;

- Regione Lombardia con D.c.r. 20 dicembre 2022 n.XI/2654 approvando l’ordine del giorno concernente le misure riguardanti il sostegno alla transizione a metodi di agricoltura e allevamento sostenibili ha preso atto delle gravi criticità ambientali e il loro impatto sanitario nelle province di Cremona, Mantova e Brescia;

- I Comuni di Cremona, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Spinadesco, San Daniele Po e Stagno Lombardo sono totalmente ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati, la produzione di effluenti da allevamento zootecnico supera il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili;

- Cremona ha una situazione epidemiologica allarmante: alto numero di malattie respiratorie, tumori al polmone, leucemie, nascite pre-termine. In un territorio dove sono concentrati un inceneritore (emissioni di 90 mila metri cubi/ora), una discarica, un’autostrada (emissioni di 1 tonnellata all’anno di polveri e di composti organici volatili), due fabbriche di mangimi (emissioni di 467 mila metri cubi/ora) e un gruppo siderurgico, il secondo italiano per importanza dopo l’Ilva di Taranto (emissioni di 6,967 milioni di metri cubi/ora).

Lo studio epidemiologico sulla situazione cremonese dopo sei anni è ancora incompleto. Lo studio preliminare ha rilevato più di una anomalia nella situazione sanitaria degli abitanti nel Comune di Cremona. Le ospedalizzazioni per patologie respiratorie sono risultate il 14 per cento in più rispetto a quelle della provincia di Cremona. L’incidenza di tumore al polmone il 7 per cento in più. La mortalità per tumore al polmone addirittura il 17 per cento in più. L’incidenza delle leucemie il 23 per cento in più. Le nascite pre-termine (possibili segnali di forte inquinamento ambientale) il 26 per cento in più. “Le malattie polmonari”, afferma il dottor Ricci, “sono compatibili con l’esposizione a polveri sottili, le leucemie con l’esposizione a benzene, le nascite premature con una esposizione a contaminanti ambientali” (Editoriale Il Fatto Quotidiano di Gianni Barbacetto del 21 aprile 2021).

* La provincia di Cremona registra il numero di morti premature più elevato in Italia (127 morti ogni 100mila abitanti) - elaborazione openpolis su dati Agenzia Europea Ambiente   
  (ultimo aggiornamento: martedì 11 Gennaio 2022 - <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/premature-deaths-attributed-to-pm2>);
* La provincia di Cremona, in Italia, ha avuto la più alta incidenza di mortalità da Covid (dato relativo al rapporto tra numero di decessi riportati e popolazione residente).È stato scientificamente dimostrato cheesiste un legame tra incidenza di infezioni da Sars-CoV2, mortalità per Covid ed esposizione di lungo periodo (2016-2019) ad alcuni fra i principali inquinanti atmosferici nel nostro Paese, quali il biossido di azoto (No2) e il particolato atmosferico (Pm 2.5 e Pm 10). Soprattutto negli anziani. Lo dimostrano i risultati di EpiCovAir, un progetto epidemiologico nazionale di ricerca su Covid-19 e inquinamento promosso dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Ispra-Snpa), in collaborazione con la Rete italiana ambiente e salute (Rias);

- L’Osservatorio epidemiologico di ATS Valpadana con il contributo del Comitato scientifico e del Dep Lazio per i dati di concentrazione del progetto Episat ha redatto e reso pubblico sul sito istituzionale ([https://www.ats-valpadana.it/documents/1654672/61184747/Valutazione+calcolo+dei+decessi+attribuibili+alle+polveri+sottili.pdf/d7dbf9a2-36b7-7cd8-0b23-a4554e2390b6](https://www.ats-valpadana.it/documents/1654672/61184747/valutazione+calcolo+dei+decessi+attribuibili+alle+polveri+sottili.pdf/d7dbf9a2-36b7-7cd8-0b23-a4554e2390b6)) la Valutazione d’impatto sanitario mediante calcolo dei decessi attribuibili alle polveri sottili nel distretto di Cremona, per il comune di Cremona e quelli limitrofi. Si legge a pag. 10 “La stima della concentrazione media di PM2.5 relativa al 2019, anno più recente modellizzato e che può essere considerato come rappresentativo della situazione attuale. Osserva come il valore di background sia predominante in rapporto alle altre fonti. Questo trova spiegazione nel fatto che l’area in studio si trova in Pianura Padana, dove, per la particolare orografia e le condizioni climatiche, l’inquinamento di fondo è difficilmente disperdibile e tende a formare una cappa che ricopre costantemente l’intero territorio della pianura, anche le zone in cui non vi sono fonti emissive significative.”

- In un nuovo studio, reso noto attraverso due pubblicazioni uscite simultaneamente sulle autorevoli riviste [Science of the Total Environment](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158439)  e*Scientific Data*del gruppo Nature (*in press*, presentazione del DATABASE sui tassi di mortalità italiana per 23 macro categorie di tumori con dettaglio comunale, provinciale e regionale) un team di scienziati delle Università di Bologna e Bari, dell’Istituto per la bioeconomia (Ibe) del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare ha analizzato i legami tra mortalità per cancro, fattori socio-economici e fonti di inquinamento ambientale in Italia, a scala regionale e provinciale, utilizzando  metodi di intelligenza artificiale. Dallo studio è emerso che dove le sorgenti di inquinamento sono elevate, un migliore stile di vita e una maggiore attenzione alle problematiche socio-economiche e sanitarie possono ridurre solo in parte il rischio di morire di cancro nell’intera popolazione se la qualità dell’ambiente viene sottovalutata.

- Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il principale rischio ambientale per la salute in Europa è rappresentato dall’inquinamento atmosferico, il quale è responsabile di oltre 400.000 decessi prematuri all’anno e ha inoltre conseguenze negative dirette sull’ambiente. Tutte le province della Pianura Padana hanno il numero più alto di morti premature per l’aria inquinata d’Italia (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/premature-deaths-attributed-to-pm2>). Risiedere nel Nord Italia significa un taglio di 14 mesi di aspettativa di vita. (<http://www.viias.it/pagine/impatto-sulla-salute>);

- L’ozono, un pericolo per la salute umana e per la vegetazione - Durante il 2019, infatti, si sono registrati diffusi superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute. In particolare, il valore obiettivo per la protezione della salute di non più di 25 giorni con la massima media mobile su 8 ore superiore a 120 µg/m³, risulta superato in tutte le zone del territorio lombardo. Dal 2010 al 2019 tutte le stazioni del territorio lombardo hanno mantenuto un trend con il test di Kendall con risultati che si attestano ad un valore di 195 unità/metro cubo. Ossia un valore ricompreso fra l’indicatore OMS high level (240 u/mc), effetti significativi sulla salute rilevanti per una siginificativa porzione di popolazione esposta ed OMS interim target 1 (160 u/mc), effetti importanti sulla salute tali che il rispetto di tale livello non è sufficiente a garantire una adeguata protezione della salute pubblica. Numerosi studi sono stati condotti con l'obiettivo di evidenziare gli effetti acuti e cronici dell'esposizione ad O3. Sono stati esplorati gli effetti acuti sul sistema polmonare e sul sistema cardiovascolare attraverso studi epidemiologici sulla morbilità e sulla mortalità della popolazione esposta. Riguardo agli effetti cronici le principali evidenze sono emerse riguardo alla riduzione della funzionalità polmonare, allo sviluppo di arteriosclerosi ed asma e alla riduzione della speranza di vita.

Una possibile spiegazione per il ridotto impatto delle misure di risanamento, rivolte alla riduzione dei precursori dell’ozono troposferico. potrebbe essere l’aumento dei livelli di metano aerodisperso, che contribuirebbe a mantenere elevati i livelli di ozono (Duglokencky et al., 2009). [https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/12/QUALITA-ARIA-ITALIA.pdf](https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/12/qualita-aria-italia.pdf)

L’ozono è fra gli inquinanti riconosciuti come potenzialmente dannosi per la vegetazione. L’ozono, alle concentrazioni normalmente rilevate in Italia e in Europa, può determinare una serie di danni che vanno da effetti necrotici visibili sulle foglie, riduzione della crescita e della resa dei raccolti (e.g. Avnery et al., 2011), alterazione della sensibilità delle piante agli stress biotici ed abiotici.

Le emissioni odorigene debbono ritenersi ricomprese nella definizione di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera” poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di “pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente” che di compromissione degli “altri usi legittimi dell’ambiente” (TAR Veneto, Sez. III, N.573, DEL 5 MAGGIO 2014).

CONSIDERATO INFINE

La direttiva 96/82/Ce (cosiddetta Seveso Bis) ha sostituito la precedente direttiva 82/601/Cee sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, già trasportate nell’ordinamento nazionale con il Der 17 maggio 1988, n. 175. La nuova direttiva si pone il fine di assicurare livelli sempre più elevati di protozoica della qualità dell’ambiente e della salute umana in tutta la Comunità mediante un sistema più coerente ed efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti. Tale fine viene perseguito cambiando l’approccio al problema: ciò che ora viene preso in considerazione non è più l’attività industriale bensì la presenza di specifiche sostanze o preparati, i quali sono individuati per categorie di pericolo e in predefinite quantità. In armonia con quanto previsto dalla direttiva 96/82/Ce, le disposizioni del nuovo D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati prevedendo l’introduzione obbligatoria di un sistema di gestione della sicurezza, una idonea pianificazione del territorio; la previsione in particolare del possibile verificarsi dell’effetto domino, cioè della probabilità che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa del luogo e/o della vicinanza di altri stabilimenti; il coinvolgimento attivo della popolazione, sia in sede di decisione di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi.

VERIFICATO CHE

- fino a quando i sopra citati residenti non hanno denunciato pubblicamente il progetto in atto nel sito indicato dai proponenti l’impianto, la cittadinanza è stata tenuta completamente all’oscuro del progetto (ed in particolare della sua localizzazione) con conseguente violazione della Convenzione di Aarhus (Legge n.108, 16.3.2001), che obbliga la Pubblica Amministrazione a riconoscere ai cittadini non solo il diritto di accesso all’informazione ambientale ma anche, e soprattutto, il diritto di partecipazione e coinvolgimento nei processi decisionali, che hanno una incidenza, anche solo potenziale, sulla salute e sull’ambiente;

- il rispetto della Convenzione è vincolante per la Pubblica amministrazione che ha altresì l’obbligo di rendere partecipi i cittadini sin dagli stadi iniziali del processo decisionale in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter contribuire all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente fin nella fase preliminare. La sua violazione comporta l’illegittimità degli atti assunti, come più volte sancito dalla Giustizia italiana (sin da TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 2286 del 8 ottobre 2009) ed internazionale.

RILEVATO ALTRESI’ CHE

il Mite ha ratificato, con il Dm n. 9722 del 28.9.21, che il criterio DNSH - “non arrecare un danno significativo all'ambiente” - non riguarda solo i procedimenti del PNRR, ma che debba essere applicato anche ai biodigestori in coerenza con la pianificazione di settore e per evitare la lesione del principio sancito dall'art 17 del regolamento UE 2020/852, cd tassonomia DNSH.

PRECISATO CHE

* Il proponente dell’impianto ha precisato che si stratta di un’iniziativa maturata nell’ambito del quadro incentivante definito dal Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla produzione e all’utilizzazione del biometano e come la fruizione degli incentivi risulti fondamentale per la rimuneratività dell’iniziativa (Fonte: Sentenza TAR Lombardia – Milano, Sez. III 23 dicembre 2021, n.2895);
* i procedimenti di biodigestione anaerobica, come quello in ipotesi nel Comune di Cremona, in quanto incentivati dallo Stato, devono essere sottoposti a verifica circa il rispetto del criterio del DNSH in materia ambientale tramite attività economiche, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. tassonomia DNSH. Pertanto all’impianto di biodigestore di Cremona devono inderogabilmente essere applicate nelle procedure autorizzative, in quanto finanziati con incentivi pubblici, tutte le misure di verifica previste dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28.9.2021, n. 9722 e tutti gli accertamenti previsti dal DNSH**.**
* che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che fissando i criteri di vaglio tecnico, ‘’consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare se un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale’’.

CONSIDERATO CHE

Risulta attualmente pendente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato da due cittadini residenti nella Provincia di Cremona che hanno impugnato il provvedimento di diniego del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ad intervenire a tutela della salute pubblica a fronte della sistematica violazione dei limiti di legge per le polveri sottili a Cremona e Provincia, sollevando una rilevantissima questione di legittimità costituzionale in quanto la tutela dell’ambiente è espressamente riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica italiana,

IL COMITATO BIOMETANO CREMONA SIGNIFICA

ad ogni effetto di legge al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa da accertarsi nelle competenti sedi per le eventuali conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale e specificatamente nell’area caratterizzata dalle criticità ambientali sopra indicate.

E, AL CONTEMPO, DIFFIDA

Il Sindaco, nella Sua veste di autorità sanitaria locale, in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3‐ter del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibile per i cittadini, ad imporre a tutte le attività da cui possano originare emissioni inquinanti l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, nonché ad assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

In particolare invita il SINDACO, prima del rilascio di qualsiasi parere, a richiedere alla competente autorità sanitaria un puntuale studio epidemiologico sullo stato attuale di salute della popolazione in quanto dev’essere garantito il diritto ad un ambiente salubre, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità e adesso espressamente riconosciuto all’art.9 della Costituzione e in osservanza al principio di uguaglianza statuito dall’art.3 della Costituzione, deve essere assicurato un livello minimo di qualità dell’ambiente, che sia uniforme su tutto il territorio nazionale.

DIFFIDA ALTRESÌ

Gli Enti in indirizzo preposti al deposito di valutazioni, anche di natura ostativa al progetto, a osservare con scrupolo e dettaglio quanto sopra esposto prima di procedere all’espressione del parere relativo all’impianto *de qua*, nonché a garantire il rispetto di ogni qualsivoglia norma non espressamente citata afferente la tematica in oggetto.

NONCHÉ

ad astenersi per il futuro dall'autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove attività che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale, che riguardino impianti, come il biodigestore in itinere, difformi rispetto agli obiettivi vincolanti dell’Italia di riduzione gas climalteranti e della normativa (ad es. Next Generation UE) e Trattati internazionali e non rispondenti a bisogni dei cittadini. Nel caso in cui non dovessero ravvedersi i motivi d’urgenza di cui all’art. 328, 1° c., c.p., la presente valga quale diffida ex art. 328, 2° c., c.p. con richiesta di esame e riscontro urgente.

Gerre de Caprioli, 27 giugno 2023

Firmato:

Il Presidente del Comitato BiometaNO Cremona

Luigi Lipara